


ROMA

Dipartimento VIII

Politiche per il Commercio e le Attività Produttive



Comune di Roma



Ordinanza del Sindaco

N. 1 del 13.3.2009

IL SINDACO

Oggetto: Disciplina oraria delle attività artigianali che vendono al dettaglio beni di propria produzione.

Il Direttore
(dr. M. Menichini)

Premesso che sul territorio comunale è presente un elevato numero di laboratori artigianali che vendono al dettaglio, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, prodotti alimentari e non alimentari di propria produzione;

Che, a seguito della modifica del quadro normativo, intervenuta con l'abrogazione della Legge 28 luglio 1971, n. 558 (concernente la disciplina dell'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio), da parte del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le attività artigianali che, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, vendono al dettaglio beni di propria produzione, non risultano ad oggi regolamentate, sotto il profilo degli orari, in modo organico;

Che, le attività artigianali suddette, in particolare quelle che vendono al dettaglio prodotti alimentari di propria produzione, attraggono, specie nelle ore serali e notturne, un consistente numero di consumatori;

Che, anche al fine di non pregiudicare il riposo e la quiete delle persone, si reputa, pertanto, necessario provvedere a regolamentare gli orari di svolgimento della vendita al dettaglio da parte del settore di cui trattasi;

Rilevato, nel merito, che, per quanto indicato all'art. 4, comma 2 - lett. f) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al decreto medesimo non si applicano "... agli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio";

Che per quanto altresì previsto all'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 114/1998, le disposizioni orarie ivi recate per gli esercizi di vendita al dettaglio non si applicano alle "gelaterie" e "gastronomie", "rosticcerie" e "pasticcerie" qualora dette attività risultino svolte in maniera esclusiva e prevalente;

Che, per quanto previsto all'art. 31 della Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e ss. mm. ii., i comuni emanano i criteri in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio conformandoli ai principi ivi dettati, tra i quali quello di "ottimizzare" il servizio ai consumatori mediante "... l'adeguamento degli orari delle attività artigiane ed agricole esercenti la vendita al dettaglio a quelli dei negozi";

Considerato, ad ogni modo, che le attività artigianali che vendono al dettaglio prodotti di propria produzione presentano fra loro significative diversità;

Che, ai fini della definizione di una disciplina oraria alle stesse più confacente, che tenga anche conto delle esigenze e delle consuetudini dei consumatori, appare utile operare la seguente distinzione –

- attività artigianali che vendono al dettaglio prodotti alimentari di propria produzione "immediatamente consumabili";
- attività artigianali che vendono al dettaglio prodotti alimentari di propria produzione "non immediatamente consumabili";
- attività artigianali che vendono al dettaglio prodotti non alimentari di propria produzione;

Che, per le attività artigianali che vendono al dettaglio prodotti alimentari di propria produzione "immediatamente consumabili", il limite orario giornaliero può essere fissato tra le ore 06:00 e le ore 02:00 a. m., in analogia a quanto attualmente disposto in materia di orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Che, fermo il limite di cui sopra, si ritiene, tuttavia, di dover tener conto delle particolarità costituite da quelle imprese che vendono al dettaglio prodotti alimentari di propria produzione "immediatamente consumabili", da tempo radicate sul territorio, con attività che si caratterizzano per l'offerta dei propri prodotti al pubblico anche in ore serali e notturne;

Visti gli articoli 7 bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto, per le attività di panificazione, il comma 13 dell'art. 11 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;

Vista la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e ss. mm. ii "Disciplina relativa al settore commercio";

Visto, in particolare, l'articolo 31 della Legge regionale n. 33/1999, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Vista la Legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato ...";

Vista la Legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Vista la Ordinanza Sindacale n. 14 del 27.06.2005 concernente la "Disciplina oraria degli esercizi di vendita al dettaglio";


Vista la Ordinanza Sindacale n. 7 del 21.02.2002 avente ad oggetto "Orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Sentite le Organizzazioni di categoria del settore in data 27 febbraio 2009 e 5 marzo 2009;

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa,

il presente provvedimento fissa la disciplina oraria cui devono conformarsi gli artigiani iscritti all'albo provinciale previsto dalla normativa vigente i quali, nell'ambito del luogo di produzione, ovvero in locali a questi adiacenti, vendono al dettaglio prodotti di propria produzione.



CAPO I

Attività di vendita di prodotti alimentari di propria
produzione immediatamente consumabili

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni orarie di cui al presente Capo I si applicano alle attività artigianali, che, nell'ambito del luogo di produzione, ovvero in locali a questi adiacenti, **vendono al dettaglio prodotti alimentari di propria produzione immediatamente consumabili**, quali - pasticcerie, gelaterie, yogurterie, gastronomie, rosticcerie, friggitorie, paninoteche, take – away, pizzerie a taglio e da asporto, specialità da forno e/o prodotti comunque collegabili anche alla attività di panificazione, cornetterie, e ad altre attività a queste assimilabili.

Articolo 2

Orario giornaliero

1. L'arco orario di apertura giornaliera delle attività di cui al presente Capo I, relativamente alla vendita al dettaglio dei prodotti di propria produzione, è compreso fra le ore 06:00 e le ore 02:00 (a. m.) in tutti i giorni della settimana. Nel rispetto di tali limiti il titolare dell'impresa determina liberamente l'orario di apertura e chiusura dell'attività di vendita al dettaglio.

2. Il titolare dell'impresa è tenuto ad operare nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica. Qualora la vendita al dettaglio dei prodotti di propria produzione si protragga oltre le ore 24:00, al titolare medesimo è fatto obbligo di esporre fuori dal locale un avviso alla clientela con cui si invita la stessa ad osservare idoneo comportamento, quale quello di evitare, fuori dal locale di vendita, discussioni ad alta voce e schiamazzi.

3. Il titolare dell'impresa, negli orari di vendita dei prodotti di propria produzione, ha facoltà di effettuare anche la vendita al dettaglio di merci diverse da quelle di propria produzione, eventualmente assentita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 114/1998, nello stesso locale in cui è svolta la prevalente attività artigianale.

4. In deroga alle disposizioni orarie di cui sopra, il titolare dell'impresa può prorarre l'orario di attività fino alle ore 05:00 (a. m.) del giorno successivo nella giornata del 31 dicembre, in occasione della festa di fine anno.

Articolo 3

Pubblicità dell'orario

1. Il titolare dell'impresa artigianale di cui al presente Capo I deve rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura per la vendita al pubblico mediante cartelli, visibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di informazione. Al titolare medesimo non è fatto obbligo di inviare, al riguardo, comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Riposo settimanale - giornate domenicali e festive

1. Il titolare dell'impresa artigianale di cui a presente Capo I, con esclusione delle attività di panificazione, può esercitare la vendita al dettaglio dei beni di propria produzione nell'intero arco della settimana.

Qualora il titolare medesimo intenda avvalersi della facoltà di effettuare la chiusura per uno, o anche per più giorni della settimana, deve affiggere all'esterno dell'esercizio, o in maniera che risulti visibile dall'esterno, apposito cartello contenente indicazioni sul giorno / giorni di chiusura prescelti e relativi periodi.

2. In caso di apertura dell'attività per l'intero arco della settimana deve essere comunque garantito, nel rispetto delle norme contrattuali, il riposo settimanale al personale dipendente.

3. Per le attività di panificazione resta fermo l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Alle attività di panificazione è, in ogni caso, consentito derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei giorni e nelle zone del territorio in cui è assentita l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio.

Articolo 5
Anticipazione e protrazione dell'orario

1. Il titolare di impresa artigianale di cui al presente Capo I può presentare, presso il Dipartimento VIII – Politiche per il Commercio e le Attività Produttive, istanza, scritta e motivata, volta ad ottenere autorizzazione alla anticipazione dell'orario di apertura alle ore 5:00 oppure, in alternativa, alla protrazione dell'orario di chiusura oltre le ore 02:00 (a. m.).

L'istanza deve essere redatta su apposito modello, allegato alla presente, o in conformità a questo. Nell'istanza, in particolare, deve essere dichiarata la tipologia di attività artigianale svolta, l'ubicazione del locale in cui la stessa è esercitata e la data di avvio della medesima.

All'atto dell'istanza, il titolare, con la medesima, si impegnerà a garantire nelle immediate adiacenze del locale:

- a) Il rispetto della quiete pubblica;
- b) Il rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ambientale;
- c) La pulizia dell'area antistante il locale durante lo svolgimento dell'attività e dopo l'orario di chiusura;
- d) Il rispetto delle normative vigenti in materia fiscale;
- e) Il rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico

2. Ai fini dell'esame delle istanze di cui al precedente comma 1, è istituita presso il Dipartimento VIII apposita Commissione così composta: dal Direttore del Dipartimento VIII, o suo delegato; dal Dirigente della III U. O. del Dipartimento VIII, o suo delegato; da un funzionario del Dipartimento VIII; nonché, in relazione alla ubicazione del laboratorio per il quale è avanzata l'istanza, dal Direttore del Municipio territorialmente competente, o suo delegato; dal Comandante del Gruppo di P. M. territorialmente competente, o suo delegato. La Commissione, per la predisposizione di ogni atto propedeutico al proprio funzionamento, si avvale di personale del Dipartimento VIII.

La Commissione di cui sopra valuta prioritariamente le istanze riferite ad attività svolte, in orario serale e notturno, da imprese da tempo radicate sul territorio e tiene conto di specifiche situazioni ambientali, della dislocazione territoriale dell'attività, di situazioni legate all'interesse pubblico, nonché di eventuali situazioni legate all'inquinamento acustico.

3. Qualora entro 30 giorni dal ricevimento della istanza da parte del Dipartimento VIII non vengano comunicati all'interessato motivi ostativi all'accoglimento della stessa, la anticipazione o la protrazione dell'orario di cui alla richiesta medesima si intende assentita.

4. Al titolare dell'impresa artigianale cui risulta assentita eventuale protrazione dell'orario di chiusura, munito anche di titolo autorizzativo di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998, è, in ogni caso, fatto divieto di vendere al dettaglio bevande alcoliche oltre le ore 02:00 a .m. .

5. Il Dipartimento VIII, con provvedimento motivato, può revocare l'anticipazione o la protrazione in precedenza assentita, in presenza di situazioni particolari o per obiettive esigenze di interesse pubblico. Il Dipartimento VIII può, altresì, provvedere in tal senso, nel caso in cui il laboratorio sia stato oggetto di 3 esposti verificati dagli Organi di Polizia e/o vigilanza urbana riguardanti:

- a) il disturbo della quiete pubblica;
- b) il mancato rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ambientale;
- c) la mancata pulizia dell'area antistante il locale durante lo svolgimento dell'attività e dopo l'orario di chiusura;
- d) il mancato rispetto delle normative vigenti in materia fiscale;
- e) l'occupazione abusiva di suolo pubblico.



CAPO II

Attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione
non immediatamente consumabili e attività di vendita di prodotti non alimentari di propria produzione

Articolo 6 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni orarie di cui al presente Capo II si applicano a:
 - a) le attività artigianali o industriali che, nell'ambito del luogo di produzione, ovvero in locali a questi adiacenti, vendono al dettaglio **prodotti alimentari di propria produzione non immediatamente consumabili**, ivi compresi i semi – lavorati, quali la pasta all'uovo fresca, ed altre attività similari;
 - b) le attività artigianali o industriali che, nell'ambito del luogo di produzione, ovvero in locali a questi adiacenti, vendono al dettaglio **prodotti non alimentari di propria produzione**.

Articolo 7 Orario giornaliero

1. L'arco orario di apertura giornaliera delle attività di cui al presente Capo II, relativamente alla vendita al dettaglio dei prodotti di propria produzione, è compreso fra le ore 07:00 e le ore 22:00. Nel rispetto di tali limiti il titolare dell'impresa determina liberamente l'orario di apertura e chiusura al pubblico senza poter superare complessivamente le 13 ore di attività giornaliera.

Articolo 8 Pubblicità dell'orario

1. Il titolare dell'impresa artigianale di cui al presente Capo II deve rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura al pubblico mediante cartelli, visibili dall'esterno, o idonei altri mezzi di informazione. Al titolare medesimo non è fatto obbligo di inviare, al riguardo, comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 Riposo infrasettimanale

1. Le attività di cui al presente Capo II non sono tenute ad osservare alcuna giornata di chiusura infrasettimanale. Eventuali chiusure infrasettimanali scelte dal titolare dell'impresa devono essere riportate su apposito cartello orario, o comunque pubblicizzate mediante idonei altri mezzi di informazione.

Articolo 10 Giornate domenicali e festive

1. Le attività artigianali ed industriali di cui al presente Capo II devono osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.
Alle attività medesime è consentito derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei giorni e nelle zone del territorio in cui è assentita l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Alle sole attività di produzione di pasta all'uovo fresca, ovunque queste risultino ubicate, fatta salvo quanto previsto al precedente comma 1, è in ogni caso consentito di operare in tutte le giornate domenicali del periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 30 novembre, dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Le attività medesime devono, tuttavia, osservare l'obbligo della chiusura festiva qualora taluna delle giornate domenicali del periodo 1 gennaio – 30 novembre coincida con una festività per la quale, agli esercizi di vendita al dettaglio, non è consentito derogare dall'obbligo di chiusura suddetto.

Articolo 11 Periodo natalizio

1. Le attività di cui al presente Capo II osservano, nel mese di dicembre, le disposizioni orarie previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.



Articolo 12
Disposizioni finali

1. Fermo restando l'esecutività immediata delle disposizioni di cui all'articolo 5, c. 1, 2 e 3 del Capo I, la esecutività delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è differita al 60° giorno dalla data di sua adozione.

2. La presente ordinanza sostituisce ogni altro atto in precedenza adottato in materia di orari delle attività artigianali che, nell'ambito del luogo di produzione, ovvero in locali a questi adiacenti, vendono al dettaglio prodotti di propria produzione.

Resta fermo tutto quanto già previsto dalle norme di settore in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché in materia di orari e chiusura per ferie delle attività di panificazione.

p. IL SINDACO
L'Assessore alle Attività Produttive
(Davide Bordoni)

